



Comune di **SAN PIETRO IN CASALE**

Provincia di Bologna

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 11 del 17 marzo 2020

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5, D.LG. N. 267/2000, PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO IN AREE ATTREZZATE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI", ORTI, CIMITERI, AREA PER LO SGAMBAMENTO CANI.

Soggetti destinatari:

MOTO D'ORDINE

IL SINDACO

PEZZOLI CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Ordinanza 0000011

San Pietro in Casale, 17/03/2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 5, D.LG. N. 267/2000, PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO
IN AREE ATTREZZATE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI", ORTI,
CIMITERI, AREA PER LO SGAMBAMENTO CANI.**

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge 23.02.2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- l'Ordinanza Contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020 con cui il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, detta le misure urgenti e straordinarie con il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 16 del 24.302.2020, recante "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza con tingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizione laddove necessarie in ragione si particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 01.03.2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19";
- il DPCM 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la prescritta distanza minima tra le persone;
- il DPCM 11.03.2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ulteriore ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 14 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID 19;

CONSIDERATO CHE

- In data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato la pandemia da coronavirus;

- l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate, da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

TENUTO CONTO CHE

nonostante le prescrizioni in vigore in particolare l'art. 1 comma 2 del DPCM 09.03.2020: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto divieto;

RITENUTO NECESSARIO

Adottare un provvedimento di limitazione della fruizione di parchi e luoghi pubblici al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e/o comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro anche al fine di consentire alla polizia locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO

L'art. 50 comma 5) del D.Lgs. 18.08.2020 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Dal 18 marzo al 3 APRILE 2020 E' DISPOSTO:

a) **il divieto di accesso al Centro sportivo Faccioli dalle ore 18,00 alle 9,00 del giorno successivo;**

il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini a libera fruizione presenti all'interno del Centro sportivo Faccioli giorni dalle ore 0,00 alle 24,00; onde evitare presenza di persone ed assembramenti così come disposto dai decreti citati in premessa ;

b) **il divieto di accesso e uso degli orti comunali tutti i giorni a tutte le ore;**

c) **il divieto di accesso e uso e delle aree attrezzate per lo sgambamento dei cani tutti i giorni a tutte le ore;**

d) **la chiusura di tutti i cimiteri del capoluogo e delle frazioni;** consentendo l'accesso per la partecipazione alle attività di tumulazione e sepoltura nel rispetto delle vigenti disposizioni, evitando assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali.

Il competente ufficio comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR competente, per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg, è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

**IL SINDACO
CLAUDIO PEZZOLI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).